SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
12 ottobre 1995 *

Nella causa C-242/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e F. Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Diaz, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6 boulevard Emmanuel Servais,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre

* Lingua processuale: lo spagnolo.

1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione facente funzione di presidente, G. F. Mancini (relatore), F. A. Schockweiler, J. L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 luglio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare o comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministra-

tive riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

2 L'art. 30, primo comma, della direttiva del Consiglio 90/619 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi ad essa nel termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica, che è avvenuta il 20 novembre 1990, e ne informino immediatamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto comunicazioni relative alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno da parte del Regno di Spagna, la Commissione ha inviato a quest'ultimo una lettera di diffida in data 21 dicembre 1992. A tale lettera non è stata data risposta. La Commissione ha notificato quindi, il 15 febbraio 1994, un parere motivato, con il quale il Regno di Spagna era invitato a prendere le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il termine di due mesi. Il Regno di Spagna non dava risposta neanche a questo parere motivato. Di conseguenza, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Nel ricorso, essa rammenta che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

4 Il governo spagnolo fa valere che è in preparazione un disegno di legge volto ad assicurare la trasposizione della direttiva del Consiglio 90/619. La direzione generale delle assicurazioni avrebbe inoltre predisposto un testo amministrativo, denominato «Protocolo», volto a garantire l'applicazione pratica della direttiva 90/619 ancor prima della sua recezione formale nell'ordinamento spagnolo.

5 In proposito, è necessario, in primo luogo, constatare che il Regno di Spagna non ha trasposto la direttiva 90/619 nel termine da quest'ultima fissato.

6 È opportuno rammentare poi che, secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in forza dell'art. 189 del Trattato (v. sentenza 26 gennaio 1994, causa C-381/92, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-215, punto 7).

7 Di conseguenza, si deve constatare che, omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

Sulle spese

8 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.**

2) **Il Regno di Spagna è condannato alle spese.**

Hirsch Mancini Schockweiler

Murray Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente facente funzione

G. Hirsch

presidente di Sezione